*Roma,* 30 giugno 2023

*Uff.-Prot.n°* UTP MCA/10362/291/F7/PE

*Oggetto*: **Credito d’imposta per l’adeguamento**

 **dei registratori telematici**

 Modalità di fruizione in compensazione

 Provvedimento Direttore AdE 23/6/2023

 Risoluzione 35/E 26/6/2023

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

AI CONSULENTI FISCALI

**SOMMARIO:**

***l’Agenzia delle entrate con il provvedimento n. 231943 del 23 giugno scorso, ha definito le modalità di attuazione del credito d’imposta per l’adeguamento di registratori telematici e server RT alle nuove disposizioni che regolano la partecipazione alla lotteria degli scontrini.***

***Le modalità di adattamento degli strumenti per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi sono state già definite con il provvedimento n. 15943 del 18 gennaio scorso e l’iter di adeguamento dovrà concludersi entro il prossimo 2 ottobre.***

**PRECEDENTI:**

 **Circolari Federfarma prot. nn. 17391/456 del 5/11/2019, 417/7 del 9/1/2020, 15891/657 del 23/11/2020, 16433/677 del 2/12/2020, 16662/683 del 7/12/2020, 17389/697 del 18/12/2020, 17662/713 del 23/12/2020, 17857/732 del 29/12/2020, 202/5 del 7/1/2021, 849/31 del 19/1/2021, 1018/41 del 21/1/2021, 1735/62 dell’1/2/2021 e 1059/36 del 19/1/2023.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Questa Federazione segnala che l’Agenzia delle Entrate, con il [Provvedimento n. 231943](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5329112/Provvedimentodel%2B23%2Bgiugno%2B2023%2B-%2BCredito%2Bd%27imposta%2Bregistratori%2Btelematici.pdf/6cb76b4d-bc11-e820-7733-523bc8b9f449) del 23 giugno 2023, ha definito le modalità di attuazione del credito d’imposta per l’adeguamento di registratori telematici e server RT alle nuove disposizioni che regolano la partecipazione alla lotteria degli scontrini.

Si ricorda che le modalità di adattamento degli strumenti per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi sono state definite con il provvedimento n. 15943 del 18 gennaio scorso e l’iter di adeguamento dovrà concludersi entro il prossimo 2 ottobre.

Il bonus in commento, introdotto dall’art. 8 del D.L. n. 176/2022 (c.d. D.L. “Aiuti-quater”), ammonta al 100% della spesa sostenuta per l’intervento sui misuratori fiscali, fino a un massimo di 50 euro per ogni apparecchio e può essere utilizzato in compensazione mediante modello F24 ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 241/97.

Il credito d’imposta non è soggetto alle limitazioni di carattere generale di cui all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007 (250.000 euro annui per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e all’art. 34 della L. 388/2000 (attualmente pari a 2 milioni di euro annui).

Tale credito potrà essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui la fattura relativa al costo di adeguamento dell’apparecchio è stata annotata nel registro degli acquisti utilizzando il modello F24; tale modello che va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Occorre precisare che il credito non può però essere utilizzato se il plafond residuo del tetto di spesa autorizzato risulti incapiente rispetto all’importo del credito stesso: si ricorda, infatti, che l’art. 8 del D.L. 176/2022 ha stabilito che il contributo è concesso *“in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2023”*.

In caso di superamento del predetto limite di spesa, il modello F24 utilizzato per la compensazione verrà scartato (secondo l’ordine cronologico di presentazione), con apposita ricevuta consultabile attraverso i servizi telematici dell’Agenzia; a tal proposito, è previsto che l’Agenzia comunichi mensilmente al Ministero dell’Economia e delle finanze l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione mediante F24, segnalando se le fruizioni operate facciano ritenere prossimo il raggiungimento del limite di spesa”.

Con la risoluzione n. [35/E](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5361482/RIS_n_35_del_26_giugno_2023.pdf/fc6b846d-a9ab-cbba-1f0b-bfb09ef09f93) è stato peraltro istituito il codice tributo “7032”, denominato *“Credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri - articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”.*

Il codice va esposto nella sezione *“Erario”*, nella colonna *“importi a credito compensati”*, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna *“importi a debito versati”*. Il campo *“anno di riferimento”* è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato *“AAAA”.*

Si ricorda che per beneficiare del contributo il pagamento del corrispettivo per l’adeguamento del misuratore fiscale deve avvenire con modalità tracciabile individuate con il provvedimento del 4 aprile 2018 (assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente).

Infine, per completezza di informazione, è utile rammentare che non possono partecipare alla lotteria gli acquisti in contanti, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all'esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria per ottenere una detrazione o una deduzione fiscale, inoltre, non è possibile partecipare per chi paga con ticket restaurant e, allo stesso tempo, non sono ammessi, a tal fine, pagamenti “misti”, ossia parte in contanti e parte in modalità cashless.

Cordiali saluti.

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Dott. Roberto TOBIA Dott. Marco COSSOLO

*Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.*